



- b) la necessità di apportare delle modificazioni agli articoli relativi al Collegio Sindacale ed al Revisore Contabile.

La comparazione tra gli articoli oggetto di intervento dello Statuto attuale e di quello revisionato viene riportata nella tabella seguente:

STATUTO "AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A."	STATUTO "AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A."
<p>Art. 4 – Oggetto</p> <p>1. La Società ha per oggetto le seguenti attività:</p> <p>a) la gestione di farmacie, parafarmacie, attività legate al mantenimento dello stato di salute e benessere, studi medici e/o poliambulatori, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché l'aggiornamento professionale, nel quadro del SSN e della legislazione vigente;</p> <p>b) la gestione di servizi di ristorazione per aziende, istituti, scolastici e religiosi, ospedali, case di cura, manifestazioni e raduni sportivi;</p> <p>c) la gestione del servizio di assistenza ai portatori di handicap nelle scuole e l'assistenza di base e domiciliare;</p> <p>d) la realizzazione e la gestione di aree di sosta a pagamento per autoveicoli e delle attività connesse;</p> <p>e) il servizio di pulizia e manutenzione di edifici pubblici, nonché di aree verdi;</p> <p>f) il servizio scuolabus;</p> <p>g) la gestione di asili nido;</p> <p>h) i servizi di attività di estetista;</p> <p>i) l'affidamento di servizi di gestione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;</p> <p>k) gestire attività ricettive, di accoglienza e di assistenza.</p> <p>2. La società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 c.c., dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p>	<p>Art. 4 – Oggetto</p> <p>1. La Società ha per oggetto le seguenti attività:</p> <p>a) la gestione di farmacie, parafarmacie, attività legate al mantenimento dello stato di salute e benessere, studi medici e/o poliambulatori, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché l'aggiornamento professionale, nel quadro del SSN e della legislazione vigente;</p> <p>b) la gestione di servizi di ristorazione per aziende, istituti, scolastici e religiosi, ospedali, case di cura, manifestazioni e raduni sportivi;</p> <p>c) la gestione del servizio di assistenza ai portatori di handicap nelle scuole e l'assistenza di base e domiciliare;</p> <p>d) la realizzazione e la gestione di aree di sosta a pagamento per autoveicoli e delle attività connesse;</p> <p>e) il servizio di pulizia e manutenzione di edifici pubblici, nonché di aree verdi;</p> <p>f) il servizio scuolabus;</p> <p>g) la gestione di asili nido;</p> <p>h) i servizi di attività di estetista;</p> <p>i) l'affidamento di servizi di gestione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;</p> <p>j) la gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;</p> <p>k) la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria, extra-tributaria e patrimoniale.</p>



<p>3. La società potrà compiere operazioni finanziarie commerciali, mobiliari e immobiliari, contraendo mutui, concedendo fideiussioni, ipoteche, avalli, e garanzie reali anche a favore di terzi; potrà assumere direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, aziende o consorzi aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio ed eventualmente anche di settori diversi nonché fare ogni altra operazione che sarà ritenuta necessaria o comunque utile ai fini della realizzazione degli scopi sociali, il tutto con esclusione delle attività riservate dalla legge a società aventi requisiti diversi da quelli della presente società.</p> <p>4. La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.</p>	<p>2. La società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 c.c., dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p> <p>3. La società potrà compiere operazioni finanziarie commerciali, mobiliari e immobiliari, contraendo mutui, concedendo fideiussioni, ipoteche, avalli, e garanzie reali anche a favore di terzi; potrà assumere direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, aziende o consorzi aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio ed eventualmente anche di settori diversi nonché fare ogni altra operazione che sarà ritenuta necessaria o comunque utile ai fini della realizzazione degli scopi sociali, il tutto con esclusione delle attività riservate dalla legge a società aventi requisiti diversi da quelli della presente società.</p> <p>4. La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.</p>
<p>Art. 27 - Collegio sindacale</p> <p>1. Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di due sindaci supplenti ed è nominato dall'Assemblea nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che un membro effettivo ed un membro supplente del collegio siano individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.</p> <p>2. In caso di cessazione della carica di un sindaco, subentrano i supplenti, in ordine di età, che restano in carica fino alla prossima Assemblea.</p> <p>3. I sindaci durano in carica un triennio, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>4. Il compenso è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, applicando le tariffe professionali in vigore.</p> <p>5. Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinate ai sensi degli articoli da 2403 a 2409 del Codice Civile.</p> <p>6. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.</p>	<p>Articolo 27 - Collegio Sindacale</p> <p>1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di due sindaci supplenti ed è nominato dall'Assemblea nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che un membro effettivo ed un membro supplente del collegio siano individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.</p> <p>2. In caso di cessazione della carica di un sindaco, subentrano i supplenti, in ordine di età, che restano in carica fino alla prossima Assemblea. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.</p> <p>3. I sindaci durano in carica un triennio, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>4. Il compenso è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, applicando le tariffe professionali in vigore.</p>



<p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.</p>	<p>5. Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinate ai sensi degli articoli da 2403 a 2409 del Codice Civile.</p> <p>6. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.</p>
<p>Art. 27 bis - Revisione legale dei conti La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale iscritto nel Registro. L'incarico della revisione legale è conferito dall'assemblea, su proposta del collegio sindacale, la quale ne determina il corrispettivo. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.</p>	<p>Articolo 27 bis – Revisione legale dei conti</p> <p>1. Il revisore o la società incaricato/a della revisione legale dei conti (o controllo contabile), la cui nomina ed il cui operato si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 ed alle altre norme in materia, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:</p> <ul style="list-style-type: none">- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;- verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio. <p>2. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro tenuto presso la sede sociale.</p> <p>3. L'assemblea, nel nominare il revisore o la società di revisione, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.</p> <p>4. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.</p> <p>5. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.</p>